

5.3.2.2.1 “Imboschimento di terreni agricoli”

1. Titolo della Misura

Imboschimento di terreni agricoli

2. Codice misura

221

3. Articoli di riferimento

Titolo IV, Capo I, Sezione II, Sottosezione II, Articolo 43 del Regolamento. CE 1698/2005.

Capo III, sezione 1, sottosezione 2, art. 31 del Regolamento. CE 1974/06.

Paragrafo 5.3.2.2.1 dell'allegato III al Regolamento. CE 1974/06.

4. Motivazioni dell'intervento

Favorire lo sviluppo sostenibile delle aree rurali e rispondere alla crescente domanda di servizi ambientali da parte della società.

Proseguire l'attività avviata nelle precedenti programmazioni, a favore dello sviluppo di metodi di produzione agricola compatibili con la salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio rurale, delle risorse naturali e della biodiversità.

5. Obiettivi della Misura

a) Obiettivi specifici del PSR:

- realizzare i sistemi verdi territoriali per conservare e migliorare l'ambiente ed il paesaggio;
- potenziare la produzione di biomasse legnose in pianura al fine di contrastare la produzione di gas a effetto serra.

b) Obiettivi operativi della misura:

- contribuire alla protezione dell'ambiente e alla prevenzione delle avversità ambientali, con particolare attenzione alla attenuazione del cambiamento climatico.
- contribuire al miglioramento del paesaggio e della funzionalità degli ecosistemi attraverso la ricostituzione, soprattutto in pianura, di reti ecologiche essenziali per la conservazione della biodiversità.
- incentivazione delle produzioni legnose ecologicamente sostenibili e coerenti con la tutela e la conservazione dell'ambiente e riduzione delle colture agrarie a maggiore impatto ambientale, favorendo la conversione delle produzioni agricole verso produzioni più sostenibili ecologicamente.

6. Campo d'azione

L'aiuto è concesso per realizzare le seguenti tipologie di impianti:

- A boschi permanenti, a scopo ambientale, paesaggistico o protettivo, con durata dell'impegno uguale o superiore ad anni 15, ma con vincolo forestale permanente;
- B arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo, con latifoglie con durata dell'impegno uguale o superiore ad anni 15;
- C arboricoltura da legno con ceduzione a turno breve (minimo 5 anni), per la produzione di paleria a fini di opera (es. bancali) e di biomassa a fini energetici, con durata dell'impegno di almeno 8 anni e rotazione inferiore ad anni 15;
- D arboricoltura da legno a rapido accrescimento, con durata dell'impegno di almeno 8 anni e rotazione inferiore ad anni 15.

Tutti gli interventi devono essere coerenti con le condizioni locali (in particolare, prevedendo l'utilizzo di specie autoctone o di essenze ampiamente adattate all'ambiente).

Gli impianti da realizzare devono rientrare nella definizione data dall'articolo 30 del Regolamento. CE 1974/2006.

Per tutte le tipologie è prevista l'erogazione di:

- contributo alle spese d'impianto.

Per le tipologie A e B, indipendentemente l'una dall'altra e con durata variabile:

- indennità annuale per la manutenzione iniziale dei nuovi impianti, per un periodo di massimo 5 anni;
- indennità annuale per il mancato reddito.

7. Definizione di terreni agricoli

Sono eleggibili le superfici agricole coltivate in modo stabile a:

- seminativi e altre colture avvicendate (es. erbai);

Sono compresi anche i terreni temporaneamente a riposo o che rientrano nell'avvicendamento.

Non sono eleggibili aree già classificate a bosco ai sensi dell'art. ~~42 della l.r. 31/2008 3 della l.r. 27/2004 (legge forestale regionale)~~ e nemmeno i prati e i pascoli permanenti.

Per "terreno coltivato in modo stabile" si intendono i terreni che possiedano i requisiti del presente paragrafo nelle due annate precedenti a quella in cui viene effettuato l'intervento di forestazione.

8. Beneficiari

- Agricoltori (ossia "imprenditori agricoli professionali" che rientrano nella definizione dell'art. 1 e seguenti del d. lgs. 99 del 29 marzo 2004 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ed e), della legge 7 marzo 2003, n. 38")¹.
- Persone fisiche o giuridiche di diritto privato non rientranti nella precedente definizione di "agricoltori".
- Persone giuridiche di diritto pubblico (Enti gestori di parchi e di riserve regionali, Comuni, Province, Ersaf, consorzi di bonifica, consorzi forestali pubblici).

9. Zonizzazione

La misura si applica ai comuni classificati "pianura" dall'ISTAT².

Tuttavia gli impianti di tipologia A (boschi permanenti) e B (arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo) sono ammissibili anche in comuni classificati "collina" ² dall'ISTAT. In tali comuni gli interventi previsti hanno anche una valenza protettiva nei confronti dell'erosione.

Saranno considerati prioritari gli interventi:

- finalizzati specificatamente al miglioramento delle condizioni ambientali e/o alla tutela della biodiversità (interventi in aree incluse nelle zone Natura 2000, nelle aree protette regionali, nelle zone vulnerabili da nitrati, negli ambiti perifluviali, per la ricostituzione di reti ecologiche e corridoi verdi, per l'ampliamento di aree boschive esistenti). Per la loro individuazione si farà riferimento anche alla pianificazione delle aree protette e delle aree Natura 2000 (art. 17 della l.r. 86/1983) e alla pianificazione forestale (art. ~~42 della l.r. 31/2008 8 della l.r. 27/2004~~).

¹ Per la normativa italiana è "imprenditore agricolo professionale" colui il quale dedica alle attività agricole una parte sostanziale del proprio tempo di lavoro e ne ricava una proporzione rilevante del proprio reddito, come previsto dall'art. 31, comma 3, del Reg. CE 1974/2006. Si riporta il comma 1 del d. lgs. 99/2004: < 1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, e' imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento.>

² I comuni classificati "collina" da ISTAT corrispondono grossomodo a quelli dell'alta pianura non irrigua e delle cerchie moreniche; i comuni della fascia prealpina sono perlopiù già classificati "montagna".

- realizzati da parte di agricoltori, in quanto si ritiene che questi diano maggiori garanzie di buona riuscita degli impianti³.

Nel caso degli impianti a rapido accrescimento, saranno incentivati gli impianti realizzati in conformità coi sistemi di certificazione forestale sostenibile FSC (Forest Stewardship Council) o PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes).

Non sono ammessi interventi che possono avere conseguenze negative sui siti della rete Natura 2000 oppure sulla conservazione della biodiversità. Nelle aree protette l'intervento è subordinato al parere favorevole dell'ente gestore.

Non sono ammessi impianti di alberi di Natale.

10. Giustificazione economica dei premi

Le spese ammissibili per l'impianto e i premi di manutenzione sono stati determinati in base a listini di prezzi unitari per gli interventi di arboricoltura da legno e gli imboschimenti redatti in base a criteri oggettivi che consentono di determinare i costi delle singole attività tenendo conto delle specifiche condizioni locali ed evitando ogni sovracompensazione.

11. Certificazione dei calcoli

I calcoli relativi alla giustificazione economica dei premi sono stati effettuati dalla Regione Lombardia. La verifica di congruità di questi è stata effettuata da Dipartimento di Economia e Politica Agraria Agro-alimentare e Ambientale della Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Milano.

Il Dipartimento possiede tutti i requisiti di scientificità e competenza per assicurare che i conteggi esposti siano congrui e pertinenti.

12. Descrizione dei differenti impegni per azione e tipologia d'intervento e dei relativi premi

Gli aiuti previsti consistono in:

- un contributo per la copertura parziale dei costi di impianto, calcolato sulle spese ammissibili;
- un premio per le manutenzioni dei primi 5 anni (solo per le tipologie A e B). Tale premio è più consistente per gli impianti di arboricoltura a ciclo medio lungo in virtù della maggiore manutenzione richiesta (es. potature);
- un premio per compensare la perdita di reddito per 15 anni (solo per le tipologie A e B). Tale premio è più consistente per i boschi permanenti in quanto la finalità produttiva è praticamente nulla, almeno nel periodo di impegno.

Alle persone giuridiche di diritto pubblico sono concessi solo gli aiuti per i costi di impianto.

³ In passato (reg. 2080/1992 e 1257/1999), diversi proprietari hanno allontanato dai terreni gli agricoltori al fine di realizzare direttamente gli imboschimenti. I risultati qualitativi di questi impianti sono stati mediamente più bassi di quelli realizzati da parte degli agricoltori, che dispongono di maggiori competenze e attrezzature per curare le coltivazioni arboree.

INTERVENTI	Aiuti massimi per ettaro in euro/ettaro			
	Spese ammissibili per l'impianto	Premio per manutenzioni	Premio per mancato reddito	
			Agricoltori e loro associazioni	Altre persone di diritto privato
Boschi permanenti, a scopo ambientale, paesaggistico o protettivo	10.500,00 8.500,00	500,00 (all'anno, dal 1° al 5° anno)	700,00 terreni di pianura 700,00 terreni di collina	150,00 per tutti i terreni
Arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo	6.500,00 5.000,00	650,00 (all'anno, dal 1° al 5° anno)	700,00 terreni di pianura 440,00 terreni di collina	150,00 per tutti i terreni
Arboricoltura da legno a rapido accrescimento	3.500,00			

L'aggiornamento dei premi, in base a quanto previsto dalla normativa comunitaria vigente, sarà effettuato ogni due anni; le imprese con impegni già assunti dovranno pertanto adeguarsi agli eventuali aggiornamenti apportati, in aumento o in diminuzione.

La metodologia che sarà adottata per l'aggiornamento biennale dei premi è la stessa utilizzata nel 2006, nella fase di predisposizione del Programma e in questa prima revisione; i premi saranno determinati assumendo come riferimento il quinquennio precedente l'anno dell'aggiornamento.

Dopo ogni revisione, l'Autorità di Gestione informa la Commissione in merito agli esiti della stessa, impegnandosi a richiedere, qualora si rendesse necessario, una modifica del Programma per aggiornare gli importi dei premi, in riduzione o in aumento rispetto a quelli approvati e vigenti.

~~Il contributo massimo concedibile per i costi di impianto è di euro 200.000,00 (per campagna e per beneficiario).~~

Le percentuali di contributo per le spese di impianto sono indicate dalla seguente tabella.

Tipologia	Contributo	Maggiorazioni
A	70%	100% 90% per persone giuridiche di diritto pubblico 80% per interventi in area Natura 2000
B	70%	80% per interventi in area Natura 2000
C	40%	
D	60%	70% per interventi in area Natura 2000 70% per aziende con certificazione forestale secondo standard della gestione sostenibile 80% per interventi in area Natura 2000 attuati in aziende con certificazione forestale secondo standard della gestione sostenibile

Le spese ammissibili comprendono:

- i lavori di preparazione del terreno e di allestimento dell'impianto (arature, fresature, tracciamento filari, apertura buche, concimazione di fondo, pacciamatura, impianti di irrigazione temporanei, utilizzo di apparati di difesa per le piante e chiudende, ecc.);
- l'acquisto del materiale vegetale arbustivo e arboreo, corredato da certificazione d'origine (vivaistica) e fitosanitaria;
- le spese generali (oneri di progettazione, direzione lavori, consulenza, assistenza tecnica ai giovani impianti), che possono costituire al massimo il 15% delle spese ammissibili.

Non possono accedere alla presente misura gli agricoltori che beneficiano del sostegno al prepensionamento.

Gli impianti di tipologia C e D rientrano nella definizione di "imboschimento con specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata" data dall'art. 43 comma 3 del Reg. CE 1698/2005 in quanto (ai sensi dell'art. 31, comma 4 del Reg. [CE 1974/2006](#)) il tempo di rotazione, ossia l'intervallo che intercorre tra due tagli di maturità sulla stessa particella di terreno, è inferiore a 15 anni. Tali tipologie di intervento possono quindi accedere solo al contributo per le spese di impianto.

Le persone fisiche o giuridiche di diritto privato e le persone giuridiche di diritto pubblico possono richiedere il sostegno solo per i boschi permanenti (tipologia A) e per gli impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo (tipologia B).

Le persone giuridiche di diritto pubblico non possono ricevere le indennità per i premi annuali per manutenzione e per mancato reddito.

I terreni oggetto di impianti sono compatibili con l'abbinamento dei titoli, ad eccezione della tipologia A, ove il terreno cessa di essere agricolo e della tipologia B, come specificato nell'allegato 6 al Programma, nel paragrafo 2 – Calcolo indennizzi Misura 221. I terreni oggetto di impianti di tipologia C (Arboricoltura da legno con ceduzione a turno breve) sono abbinabili al pagamento dei titoli ordinari, purché in presenza di un contratto per la fornitura di biomasse energetiche o per autoconsumo. Tuttavia, a norma del paragrafo 4 dell'art. 2 del Regolamento ~~(CE)~~ 1973/2004, **in tutti i casi, con la fissazione di un titolo su un terreno in corso di impegno si perde il diritto a percepire l'eventuale premio di perdita di reddito per l'anno in esame.**

13. Collegamenti con gli strumenti di pianificazione forestale nazionali e regionali e con la Strategia Forestale Comunitaria

La Regione Lombardia è ricca di boschi in montagna, mentre in pianura la copertura forestale è molto scarsa: il coefficiente di boscosità (dati anno 2000, fonte DUSAF) è pari:

- ad oltre il 46% in comuni classificati "montagna" da ISTAT (in aumento per la colonizzazione spontanea dei terreni agricoli abbandonati);
- a circa il 27% in comuni classificati "collina" da ISTAT (in debole aumento);
- a poco più del 3% in comuni classificati "pianura" da ISTAT (stabile).

Si sottolinea che il coefficiente di boscosità della collina sopra indicato (27%) è tuttavia una media aritmetica fra valori molto elevati di alcune aree collinari della Lombardia nord occidentale, con un coefficiente di boscosità simile a quello montano (es. in provincia di Varese, ove il coefficiente di boscosità è del 40%), e valori molto bassi delle altre zone collinari, con coefficienti di boscosità simili a quelli della pianura (es. in provincia di Mantova, ove il coefficiente di boscosità è un decimo del precedente, ossia pari al 4%).

La politica forestale regionale ([l.r. 31/2008](#) ~~[l.r. 27/2004](#)~~) si pone come obiettivi prioritari:

- l'incremento delle superfici arborate in pianura, attraverso sia la creazione di nuovi boschi, sia l'incremento dell'arboricoltura da legno;
- il mantenimento della copertura boschiva in montagna e in collina, la ripresa delle utilizzazioni forestali nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, e di salvaguardia delle aree aperte in montagna (coltivi, incolti, arbusteti), importanti per la conservazione del paesaggio, della biodiversità e delle tradizioni umane.

In particolare, la [l.r. 31/2008](#) ~~[27/2004](#)~~, in attuazione della normativa statale (d.lgs. 227/2001) prevede in pianura l'obbligo di realizzare rimboschimenti compensativi, in caso di distruzioni di boschi, su superfici almeno doppie rispetto a quelle eliminate. Le attuali disposizioni applicative emanate dalla Giunta regionale (d.g.r. 675/2005 e s.m.i.) prescrivono in pianura l'obbligo di realizzare una superficie di nuovo bosco vasta fino a cinque volte quella del bosco eliminato.

La [l.r. 31/2008](#) ~~[27/2004](#)~~ prevede un nuovo strumento di pianificazione, il "piano di indirizzo forestale" che «costituisce uno strumento di analisi e di indirizzo per la gestione dell'intero territorio forestale ad esso assoggettato, di raccordo tra la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale, di supporto per la definizione delle priorità nell'erogazione di incentivi e contributi e per la individuazione delle attività selvicolturali da svolgere». Inoltre, detti piani, «in relazione alle caratteristiche dei territori oggetto di pianificazione, delimitano le aree in cui la trasformazione [del

bosco, ossia la sua eliminazione per cambio di destinazione d'uso del suolo] può essere autorizzata; definiscono modalità e limiti, anche quantitativi, per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco; stabiliscono tipologie, caratteristiche qualitative e quantitative e localizzazione dei relativi interventi di natura compensativa».

Il piano di indirizzo forestale, che per legge costituisce piano di settore del piano territoriale di coordinamento delle province e come tale si impone sui piani di governo del territorio elaborati dai comuni, permette di pianificare le superfici forestali e l'arboricoltura da legno, diventa pertanto lo strumento per la pianificazione del territorio forestale e per programmare la creazione di nuovi boschi e impianti di arboricoltura, coniugando tutela della biodiversità e del paesaggio con uno sviluppo economico sostenibile.

La misura 221 si inserisce nel quadro sopra descritto. Le indicazioni fornite dai piani di indirizzo forestale e dalle previsioni di legge saranno gli elementi di priorità nell'erogazione dei contributi. La decisione di concentrare l'applicazione della misura 221 in pianura è pertanto pienamente in linea con la politica e la pianificazione forestale della Regione.

14. Riferimento al Piano di protezione delle foreste per imboschimenti ricadenti in aree a medio o alto rischio di fuoco ed elementi in grado di assicurare la conformità della misura proposta con il Piano

In Lombardia, le aree di collina e, soprattutto, quelle di pianura ricadono quasi esclusivamente in aree a basso o bassissimo rischio di incendio forestale. Solo in alcune porzioni dell'alta pianura (Milano, Como, Varese) e della collina i nuovi imboschimenti potrebbero portare alla ricostituzione di boschi distrutti dal fuoco. Non si tratta comunque di un obiettivo prioritario. In ogni caso gli interventi effettuati in zone a medio e alto rischio di incendio saranno conformi ai piani di protezione delle foreste.

15. Elementi necessari alla valutazione ai sensi delle norme sulla concorrenza (all. II, 9.C)

Codice misura	Titolo del regime di aiuto	Legittimazione del regime	Durata del regime di aiuto
221 Imboschimento di terreni agricoli	Imboschimento, ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi	Aiuto di Stato N 310/2009, approvato con decisione della Commissione C(2009) 9109 del 19/11/2009	Fino al 31.12.2013

16. Partecipazione del FEASR

La partecipazione del FEASR è pari al 44% della spesa pubblica

17. Disposizioni transitorie

Sono stimati trascinamenti relativi alle precedenti programmazioni pari a 78.278.324,00 €, secondo il seguente schema (la stima è riferita alla somma che sarà spesa senza considerare rinunce, penalità o decadenze e interferenze col premio unico)

2007	22.578.324,00
2008	9.900.000,00
2009	9.500.000,00
2010	9.300.000,00
2011	9.000.000,00
2012	9.000.000,00

2013	9.000.000,00
TOTALE	78.278.324,00,00

Tali trascinalamenti derivano da impegni ventennali relativi alla misura H iniziati a partire dal 2001 relativamente alle tipologie A (imboschimenti a scopo ambientale e/o protettivo), B (impianti di arboricoltura a turno medio lungo) e C (impianti con specie arboree per la produzione di biomassa con ceduzione a turno ravvicinato). A questi si aggiungono gli impegni 20ennali a valere sul regolamento (CEE) 2080/1992 relativi a domande finanziate dal 1993.

17. Obiettivi quantificati per gli indicatori comunitari

Si specifica che, per ciascun indicatore, è riportato di seguito il valore del target rimodulato *ex post* (successivo all'assegnazione delle risorse Health Check e delle risorse aggiuntive: OCM Vino e modulazione base) e, tra parentesi, il target relativo alla situazione *ex ante*.

Tipo	Indicatore	Obiettivo
Realizzazione	Numero di beneficiari di aiuti all'imboschimento (n)	3.055 (3.400)
	Numero di ettari imbosciti (ha)	21.295 (23.700)
Risultato	Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio* (ha)	21.295 (23.700)
Impatto	Aumento presenza avifauna in aree agricole (%) ¹	4,00
	Mantenimento di aree agricole (ha)	21.295 (23.700)
	Riduzione del surplus di azoto (kg/ha)	1,4 (1,4)
	Aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili (ktoe) ¹⁾	16,94 (18,85)
Note	1 Il target non è stato aggiornato in seguito all'HC 2) Solo la misura 221 contribuisce alla creazione di energia da fonti rinnovabili, anche se nelle schede di misura è ipotizzato un contributo anche da parte delle misure 214, 216, 223 e 226	

18. Obiettivi quantificati ed indicatori aggiuntivi specifici del programma

Indicatori aggiuntivi specifici:

- superficie imboscita o impiantata per singole tipologie d'intervento (distinta in: pubblico/privato; fascia altimetrica);
- importo globale dei costi a carico dei beneficiari (privato/pubblico);
- importo totale dei costi ammissibili (privato/pubblico);
- importo medio dell'aiuto per beneficiario (privato/pubblico);
- importo totale spese pubbliche (di cui contributo FEASR).

5.3.2.2.3 “Imboschimento di superfici non agricole”

1. Titolo della Misura

Imboschimento di superfici non agricole

2. Codice misura

223

3. Articoli di riferimento

Titolo IV, Capo I, Sezione II, Sottosezione II, Articolo 45 del Regolamento CE 1698/05

Capo III, sezione 1, sottosezione 2 del Regolamento CE 1974/06

Paragrafo. 5.3.2.2.3 dell'allegato III al Regolamento CE 1974/06

4. Motivazione dell'intervento

Favorire lo sviluppo sostenibile delle aree rurali e rispondere alla crescente domanda di servizi ambientali da parte della società.

Integrare l'attività avviata nelle precedenti programmazioni a favore dell'aumento della superficie boscata in aree di pianura o in aree con emergenze ambientali.

5. Obiettivi della misura

a) Obiettivi specifici del PSR:

- realizzare i sistemi verdi territoriali per conservare e migliorare l'ambiente ed il paesaggio.

b) Obiettivi operativi della misura:

- contribuire alla protezione dell'ambiente e alla prevenzione delle avversità ambientali, con particolare attenzione alla attenuazione del cambiamento climatico;
- contribuire al miglioramento del paesaggio e della funzionalità degli ecosistemi attraverso la ricostituzione, soprattutto in pianura, di reti ecologiche essenziali per la conservazione della biodiversità;
- evitare l'abbandono e il degrado del territorio a seguito dell'abbandono colturale;
- incentivazione diversificazione delle produzioni legnose ecologicamente sostenibili e coerenti con la tutela e la conservazione dell'ambiente .

6. Campo d'azione

L'aiuto è concesso per realizzare la seguente tipologia di impianti:

Boschi permanenti, a scopo ambientale, paesaggistico o protettivo, con durata dell'impegno di anni 15, ma con vincolo forestale permanente;

Contributo alle spese d'impianto e, in caso di imboschimento su terreni agricoli incolti, indennità annuale per la manutenzione iniziale dei nuovi impianti.

7. Definizione di terreni non agricoli

Sono eleggibili le superfici non agricole, ossia:

- Terreni agricoli incolti di qualsiasi tipo, tranne pioppeti e arborei da legno.
- Altri terreni non agricoli esclusivamente se coperti da cespuglieti ed altre formazioni costituite da specie esotiche (quali formazioni di *Buddleja davidii* e *Amorpha fruticosa*).

Si considerano “terreni agricoli incolti” i terreni già coltivati a memoria d'uomo ma non stabilmente coltivati nell'annata agraria di presentazione della domanda o in quella precedente.

Sono esclusi i terreni temporaneamente a riposo o che rientrano nell'avvicendamento.

Non sono eleggibili aree già classificate a bosco ai sensi dell'art. ~~42 della l.r. 31/2008 3 della l.r. 27/2004~~ e le superfici tecnicamente non idonee all'impianto di un bosco, come le aree acquitrinose e quelle con rocce affioranti.

8. Beneficiari

- Agricoltori (ossia imprenditori agricoli professionali che rientrano nella definizione dell'art. 1 e seguenti del d. lgs. 99 del 29 marzo 2004 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ed e), della legge 7 marzo 2003, n. 38")⁴.
- Persone fisiche o giuridiche di diritto privato non rientranti nella precedente definizione di "agricoltori".
- Persone giuridiche di diritto pubblico (Enti gestori di parchi e di riserve regionali, Comuni, Province, Ersaf, consorzi forestali pubblici).

9. Condizioni

La misura si applica nelle zone classificate di pianura dall'ISTAT.

Saranno considerati prioritari gli interventi:

- finalizzati specificatamente al miglioramento delle condizioni ambientali e/o alla tutela della biodiversità (interventi in aree incluse nelle zone Natura 2000, nelle aree protette regionali, nelle zone vulnerabili da nitrati, negli ambiti perifluviali, per la ricostituzione di reti ecologiche e corridoi verdi, per l'ampliamento di aree boschive esistenti). Per la loro individuazione si farà riferimento anche alla pianificazione delle aree protette e delle aree Natura 2000 (art. 17 della l.r. 86/1983) e alla pianificazione forestale (art. [42 della l.r. 31/2008](#) [8 della l.r. 27/2004](#)).
- realizzati da parte di agricoltori in quanto si ritiene che questi diano maggiori garanzie di buona riuscita degli impianti.

Non sono ammessi interventi che possono avere conseguenze negative sui siti della rete Natura 2000 o sulla conservazione della biodiversità. Nelle aree protette l'intervento è subordinato al parere favorevole dell'ente gestore. Non sono ammessi impianti di alberi di Natale.

10. Giustificazione economica dei premi

Le spese ammissibili per l'impianto e i premi di manutenzione sono stati determinati in base a listini di prezzi unitari per gli interventi di arboricoltura da legno e gli imboschimenti redatti in base a criteri oggettivi che consentono di determinare i costi delle singole attività tenendo conto delle specifiche condizioni locali ed evitando ogni sovracompensazione.

11. Certificazione dei calcoli

I calcoli relativi alla giustificazione economica dei premi sono stati effettuati dal Dipartimento di economia e politica Agraria Agro-alimentare e Ambientale della Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Milano.

⁴ Per la normativa italiana è "imprenditore agricolo professionale" colui il quale dedica alle attività agricole una parte sostanziale del proprio tempo di lavoro e ne ricava una proporzione rilevante del proprio reddito, come previsto dall'art. 31, comma 3, del Reg. CE 1974/2006. Si riporta il comma 1 del d. lgs. 99/2004: < 1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, e' imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento.>

⁵ In passato (reg. 2080/1992 e 1257/1999), diversi proprietari hanno allontanato dai terreni gli agricoltori al fine di realizzare direttamente gli imboschimenti. I risultati qualitativi di questi impianti sono stati mediamente più bassi di quelli realizzati da parte degli agricoltori, che dispongono di maggiori competenze e attrezzature per curare le coltivazioni arboree.

Il Dipartimento, incaricato dalla Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia, possiede tutti i requisiti di scientificità e competenza per certificare che i conteggi esposti sono congrui e pertinenti.

12. Descrizione dei differenti impegni per azione e tipologia d'intervento e dei relativi premi

Gli aiuti previsti consistono in:

- un contributo per la copertura parziale dei costi di impianto, calcolato sulle spese ammissibili;
- un premio per le manutenzioni dei primi 5 anni (esclusivamente nel caso di terreni agricoli incolti).

Spese ammissibili per l'impianto: massimo ~~11.000,00~~ ~~9.000~~ euro/ettaro (il maggior costo rispetto alla misura 221 è legato alla necessità di eliminazione delle vegetazione invadente che normalmente colonizza gli incolti).

Eventuale premio per le manutenzioni: 500 euro/ettaro (all'anno, dal 1° al 5° anno)

~~Il contributo per i costi di impianto è di euro 200.000,00.~~

Il contributo per le spese di impianto è:

- pari al ~~100%~~ ~~90%~~ delle spese ammissibili per interventi realizzati da persone giuridiche di diritto pubblico;
- pari all'80% delle spese ammissibili per interventi effettuati dagli agricoltori o da privati, inclusi nella rete Natura 2000;
- pari al 70% delle spese ammissibili, negli altri casi.

In tutti i casi, la parte restante è a carico del beneficiario.

Le spese ammissibili comprendono:

- i lavori di preparazione del terreno e di allestimento dell'impianto (eliminazione vegetazione invadente, arature, fresature, tracciamento filari, apertura buche, concimazione di fondo, pacciamatura, impianti di irrigazione temporanei, utilizzo di apparati di difesa per le piante e chiudende, ecc.);
- l'acquisto del materiale vegetale arbustivo e arboreo, corredato da certificazione d'origine (vivaistica) e fitosanitaria;
- le spese generali (oneri di progettazione, direzione lavori, consulenza, assistenza tecnica ai giovani impianti), che possono costituire al massimo il 15% delle spese ammissibili.

Non possono accedere alla presente misura gli agricoltori che beneficino del sostegno al prepensionamento.

13. Collegamenti con gli strumenti di pianificazione forestale nazionali e regionali e con la Strategia Forestale Comunitaria

La Regione Lombardia è ricca di boschi in montagna, mentre in pianura la copertura forestale è molto scarsa: il coefficiente di boscosità (dati anno 2000) è pari ad oltre il 46% in montagna (in aumento per la colonizzazione spontanea dei terreni agricoli abbandonati), circa il 27% in collina (in debole aumento) e a poco più del 3% in pianura (stabile). In maniera coerente con le linee guida nazionali, la Regione Lombardia ha come obiettivi prioritari di incrementare la scarsissima copertura boschiva in pianura e di migliorare la qualità dei boschi montani già esistenti, salvaguardando le aree aperte in montagna (coltivi, incolti, arbusteti), indispensabili per la conservazione della biodiversità. Gli obiettivi di questa misura sono coerenti con gli obiettivi regionali e nazionali e mirano ad aumentare la superficie imboschita soprattutto in pianura.

14. Riferimento al Piano di protezione delle foreste per imboschimenti ricadenti in aree a medio o alto rischio di fuoco ed elementi in grado di assicurare la conformità della misura proposta con il Piano

In Lombardia, le aree di collina e, soprattutto, quelle di pianura ricadono quasi esclusivamente in aree a basso o bassissimo rischio di incendio forestale. Solo in alcune porzioni dell'alta pianura (Milano, Como, Varese) e della collina i nuovi imboschimenti potrebbero portare alla ricostituzione di boschi distrutti dal fuoco. Non si tratta comunque di un obiettivo prioritario. In ogni caso gli interventi effettuati in zone a medio e alto rischio di incendio saranno conformi ai piani di protezione delle foreste.

15. Elementi necessari alla valutazione ai sensi delle norme sulla concorrenza (all. II, 9.C)

Codice misura	Titolo del regime di aiuto	Legittimazione del regime	Durata del regime di aiuto
223 Imboschimento di superfici non agricole	Imboschimento, ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi	Aiuto di Stato N 310/2009, approvato con decisione della Commissione C(2009) 9109 del 19/11/2009	Fino al 31.12.2013

16. Partecipazione del FEASR

La partecipazione del FEASR è pari al 44% della spesa pubblica

17. Obiettivi quantificati per gli indicatori comunitari

Si specifica che, per ciascun indicatore, è riportato di seguito il valore del target rimodulato *ex post* (successivo all'assegnazione delle risorse Health Check e delle risorse aggiuntive: OCM Vino e modulazione base) e, tra parentesi, il target relativo alla situazione *ex ante*.

Tipo	Indicatore	Obiettivo
Realizzazione	Numero di beneficiari di aiuti all'imboschimento (n)	85 (100)
	Numero di ettari imboschiti (ha)	600 (700)
Risultato	Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio* (ha)	600 (700)
Impatto	Mantenimento di aree agricole (ha)	600 (700)
Note	Solo la misura 221 contribuisce alla creazione di energia da fonti rinnovabili, anche se nelle schede di misura è ipotizzato un contributo anche da parte delle misure 214, 216, 223 e 226	

17. Obiettivi quantificati ed indicatori aggiuntivi specifici del programma

Indicatori aggiuntivi specifici:

- superficie imboschita o impiantata per singole tipologie d'intervento (distinta in: pubblico/privato; fascia altimetrica);
- importo globale dei costi a carico dei beneficiari (privato/pubblico);
- importo totale dei costi ammissibili (privato/pubblico);
- importo medio dell'aiuto per beneficiario (privato/pubblico);
- importo totale spese pubbliche (di cui contributo FEASR).

5.3.2.2.6 “Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi”

1 Titolo della misura

Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi

2 Riferimenti normativi

Titolo IV, Capo I, sezione 2, sottosezione 2, art. 48 del Regolamento 1698/05.

Capitolo III, sezione 1, sottosezione 2, art. 33 del Regolamento CE 1974/06.

Paragrafo 5.3.2.2.6 dell'allegato II al Regolamento CE 1974/06.

3 Codice della misura

226

4 Campo d'azione

I boschi lombardi danneggiati da disastri naturali e da incendi e superfici forestali classificate ad alto o medio rischio di incendio.

5 Obiettivi

a) Obiettivi specifici del PSR:

- salvaguardare l'agricoltura nelle aree svantaggiate di montagna

b) Obiettivi operativi della misura:

- Ricostituzione e ripristino di boschi danneggiati da disastri naturali e da incendi.
- Realizzazione e manutenzione di cese parafuoco.
- Miglioramento dei soprassuoli forestali con finalità preventive e con l'obiettivo di salvaguardare la biodiversità.
- Stabilizzazione dei versanti potenzialmente instabili e consolidamento del reticolo idrografico minore.

6 Finalità e azioni

Finalità della misura è ricostituire e ripristinare i boschi danneggiati da disastri naturali e da incendi ed effettuare adeguati interventi preventivi per le seguenti tipologie di rischi naturali: dissesto idrogeologico, frane smottamenti, colate ecc..

7 Beneficiari

La misura è rivolta ai soggetti proprietari o possessori delle superfici forestali (Enti pubblici, agricoltori, soggetti privati, Consorzi forestali).

8 Natura delle misure da attuare

- A. Ripristino e ricostituzione di boschi danneggiati da disastri naturali e da incendi: taglio e sgombero del materiale morto o deperente, rimboschimenti e/o rinfoltimenti con specie autoctone ecc..
- B. Realizzazione e manutenzione di cese parafuoco solo su superfici forestali classificate ad alto o medio rischio di incendio: taglio e sgombero del materiale forestale, rinverdimenti localizzati, sfalci successivi (costi ammissibili potranno comprendere, oltre al costo di realizzazione, i successivi costi di manutenzione dell'area interessata).
- C. Miglioramento dei soprassuoli forestali con finalità preventive per il dissesto idrogeologico e di salvaguardia della biodiversità (solo per superfici forestali oggetto di pianificazione PAF ~~e-o PIF~~) ~~con finalità preventive e di salvaguardia della biodiversità~~: diradamenti, rinfoltimento e rimboschimenti, conversione dei cedui, sostituzione di specie fuori areale, contenimento avanzata del bosco al fine di preservare le praterie alpine;

~~C.D.~~ Miglioramento dei soprassuoli forestali con finalità preventive per gli incendi (solamente nelle zone a medio e alto rischio di incendio): diradamenti, rinfoltimento e rimboschimenti, conversione dei cedui, sostituzione di specie fuori areale.

~~D.E.~~ Sistemazioni idrauliche forestali: interventi di riassetto idrogeologico, regimazione idraulica e consolidamento di versanti in frana con interventi eventualmente realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica in aree boscate e sul reticolo idrografico minore.

9 Piani di prevenzione

In attuazione a quanto previsto dalla “legge quadro in materia di incendi boschivi” del 21 novembre 2000 n. 353, la Regione Lombardia si è dotata del “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”.

In campo forestale la Regione Lombardia ha incentivato la redazione di Piani di assestamento forestale (PAF) e Piani di indirizzo Forestale (PIF) all'interno dei quali vengono tra l'altro indicati i miglioramenti applicabili ai boschi a fini preventivi. Per la tipologia C, il sostegno è concesso solo per superfici forestali oggetto di pianificazione (PAF e PIF).

10 Condizioni

Per la tipologia B e ~~C.D~~ gli interventi potranno essere effettuati solamente nelle zone a medio e alto rischio di incendio.

Gli interventi inerenti la tipologia ~~DE~~ saranno effettuati prioritariamente in aree a rischio idrogeologico.

Non sono consentiti interventi su soprassuoli interessati da incendi dove la rinnovazione naturale si è affermata sostituendo la vegetazione bruciata.

11 Entità degli aiuti

Gli investimenti massimi ammissibili a contributo sono:

- tipologia A fino a euro 250.000,00;
- tipologia B fino a euro 100.000,00;
- tipologia C fino a euro 200.000,00;
- tipologia D fino a euro 200.000,00/500.000,00;
- Tipologia E fino a euro 500.000,00.-

Il contributo è:

- pari al 100% 90% delle spese ammissibili per interventi realizzati da Enti pubblici e da Consorzi Forestali persone giuridiche di diritto pubblico, per la tipologia A;
- ~~pari al 60% delle spese ammissibili negli altri casi, per la tipologia A;~~
- pari al 90% delle spese ammissibili negli altri casi per interventi realizzati da persone giuridiche di diritto pubblico, per la tipologia B;
- ~~pari al 60% delle spese ammissibili negli altri casi, per la tipologia B;~~
- ~~pari al 90% delle spese ammissibili per interventi realizzati da persone giuridiche di diritto pubblico, per la tipologia C;~~
- ~~pari al 60% delle spese ammissibili negli altri casi, per la tipologia C;~~
- ~~pari al 100% delle spese ammissibili per interventi realizzati da persone giuridiche di diritto pubblico, per la tipologia D;~~
- ~~pari al 60% delle spese ammissibili negli altri casi, per la tipologia D.~~

E' possibile l'erogazione dell'anticipo con le modalità disposte dall'articolo 56 del Regolamento (CE) 1974/2006, come modificato dal Regolamento (CE) 363/2009. Pertanto, per gli interventi ammessi a finanziamento con atti adottati nel 2009 e nel 2010 l'importo dell'anticipo è pari al 50% del contributo concesso, mentre negli altri casi è pari al 20%.

12. Elementi necessari alla valutazione ai sensi delle norme sulla concorrenza (all. II, 9.C)

Codice misura	Titolo del regime di aiuto	Legittimazione del regime	Durata del regime di aiuto
226 Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi	Imboschimento, ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi	Aiuto di Stato N 310/2009, approvato con decisione della Commissione C(2009) 9109 del 19/11/2009	Fino al 31.12.2013

13. Partecipazione del FEASR

La partecipazione del FEASR è pari al 44% della spesa pubblica

14. Obiettivi quantificati per gli indicatori comunitari

Si specifica che, per ciascun indicatore, è riportato di seguito il valore del target rimodulato *ex post* (successivo all'assegnazione delle risorse Health Check e delle risorse aggiuntive: OCM Vino e modulazione base) e, tra parentesi, il target relativo alla situazione *ex ante*.

Tipo	Indicatore	Obiettivo
Realizzazione	Numero di interventi preventivi/ricostitutivi (n)	105 (36)
	Superficie forestale danneggiata sovvenzionata (ha)	1.300 (700)
	Volume totale di investimenti (000 €)	19.623 (8.750)
Risultato	Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio* (ha)	1.300 (700)
Impatto	Mantenimento di aree agricole (ha)	1.300 (700)
Note	Solo la misura 221 contribuisce alla creazione di energia da fonti rinnovabili, anche se nelle schede di misura è ipotizzato un contributo anche da parte delle misure 214, 216, 223 e 226	

